

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI  
UNIVERSITARI EMANATO, CON D.R. 0427 DEL 19.12.2006, AI SENSI DELL'ART. 13  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006 N. 164**

**Articolo 1- Parte generale**

Il Presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università di Modena e Reggio Emilia di professori ordinari, professori associati e ricercatori. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e/o ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'art.1- ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il presente regolamento sostituisce il "Capo II - Trasferimenti" del Regolamento emanato con D. R. n. 0410 del 30.09.1999.

**Articolo 2 – Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e temine del procedimento**

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà. Secondo le deliberazioni degli organi accademici e verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, il Rettore emana il bando per ogni posto vacante da coprirsi mediante trasferimento. Nell'avviso di vacanza dovranno venire specificati:
  - a) la qualifica relativa al ruolo da coprire (professore ordinario o professore associato o ricercatore);
  - b) il settore scientifico - disciplinare relativo al ruolo da coprire ed i settori affini;
  - c) la sede e la Facoltà nella cui dotazione organica il vincitore sarà inquadrato;
  - d) l'eventuale tipologia di impegno scientifico e didattico.
2. Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", è affisso all'albo ufficiale dell'Università, della Facoltà e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito-web dell'Ateneo. Le procedure dovranno concludersi entro 70 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

**Articolo 3 – Requisiti**

1. Possono presentare domanda, indirizzata al Preside della Facoltà che ha proposto il bando, i docenti/ricercatori che:
  - a) rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza;
  - b) siano inquadrati nello stesso settore scientifico – disciplinare; se inquadrati in altro settore scientifico - disciplinare, siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione o abbiano tenuto per non meno di tre anni, anche non consecutivi, insegnamenti ufficiali nello stesso settore scientifico – disciplinare e/o in settori affini.
2. E' condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore, o che la

domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

Ai fini della determinazione del periodo di servizio, in caso di chiamata in corso d'anno, il periodo di servizio superiore ai sei mesi viene computato come equivalente ad un intero anno accademico di servizio.

#### **Articolo 4 – Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside della Facoltà che ha richiesto il bando entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e superiori a 30 e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza.
3. Alle domande, nelle quali deve essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo di permanenza di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento dovranno essere allegati:
  - a. curriculum dell'attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;
  - b. elenco documentato dei titoli (compresi quelli relativi alle attività assistenziali nel caso di settori scientifico – disciplinari di rilevanza assistenziale) posseduti alla data della domanda e che il candidato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
  - c. elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che il candidato ritiene significativi.
4. Le pubblicazioni di cui al comma 3, lettera c), possono essere presentate in fotocopia con dichiarazione di autenticità del candidato stesso. Non verranno presi in considerazione i titoli non figuranti nella lettera b) del precedente comma 3), né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

#### **Articolo 5 – Procedure di valutazione comparativa dei candidati**

1. Il Consiglio di Facoltà esamina la domanda o le domande di trasferimento presentate prendendo in considerazione tutti i titoli documentati (di cui all'art. 4, comma 3) degli aspiranti al trasferimento.

Il Consiglio di Facoltà valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.
2. Nel caso di più domande, il Consiglio di Facoltà opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno o più Dipartimenti Universitari o di una commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà.

I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra professori ordinari, se il posto a trasferimento è di prima fascia; in numero di due professori straordinari ed un professore associato confermato se il posto a trasferimento è di seconda fascia; un professore straordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato se il posto a trasferimento è di ricercatore. La Facoltà può designare come componenti della Commissione anche docenti esterni alla Facoltà stessa o all'Ateneo, qualora lo ritenga opportuno.

Completata la fase istruttoria la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

3. La delibera di chiamata su posti messi a trasferimento è adottata dal Consiglio di Facoltà che ne cura la relativa affissione all'Albo dell'Università entro i 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, sentito eventualmente il Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Al fine della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
5. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche ed ai profili dei candidati.
6. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico – disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'approvazione del CUN.

### ***Articolo 6 – Provvedimento di trasferimento***

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore, che ha natura definitiva ed avrà effetto a termini di legge. Qualora vi fossero più candidati il provvedimento del Rettore viene emanato non prima di venti giorni dalla data di affissione della delibera del Consiglio di Facoltà. La delibera deve essere inviata in ogni caso a cura del Preside a tutti i candidati. Entro il termine suddetto di venti giorni, i candidati interessati possono chiedere al Preside il riesame della delibera del Consiglio di Facoltà. Sulla richiesta la Facoltà delibera nei successivi venti giorni.
2. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.
3. Il trasferimento avrà decorrenza dal 1° novembre successivo ovvero da data anteriore qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa che disciplina le chiamate in corso d'anno.

### ***Articolo 7 – Efficacia***

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.